REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

DECIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24037/2015 R.G. promossa da:

P.V. C.F. assistito e difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente domiciliato in Via presso avv.

ATTORE

contro:

COMUNE DI C.F. , assistito e difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIALE MILANO presso avv.

CONVENUTO

e contro

ASSICURAZIONI C.F. 00902170018 assistito e difeso dall'avv. $$ avvocato_terzo_chiamato$$ (C.f.) e dall'avv. ; elettivamente domiciliato in

assistito e difeso dall'avv. $$ avvocato_terzo_chiamato$$

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

avvocato_terzo_chiamato$$ (C.f.) e dall'avv. elettivamente domiciliato in
C.F.
assistito e difeso dall'avv. $$ avvocato_terzo_chiamato$$ (C.f.) e dall'avv.
elettivamente domiciliato in assistito e difeso
dall'avv. $$ avvocato_terzo_chiamato$$ (C.f.) e dall'avv. elettivamente domiciliato in

TERZI CHIAMATI

oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 18.1.17 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora P.V. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Comune di per ivi sentire accertare la responsabilità del convenuto per gli allagamenti verificatisi nell'esercizio commerciale condotto, all'epoca dei fatti, dalla stessa in locazione in occasione delle abbondanti piogge del 27 maggio 2011, 6 agosto 2011 e 18 settembre 2011.

Si costituiva il convenuto contestando le domande attrici ed instando per la chiamata in causa del Condominio X de L'Immobiliare Y, nei confronti dei quali chiedeva la condanna in via solidale o alternativa fra loro per essere i reali responsabili dei danni, nonché della compagnia assicuratrice Z Assicurazioni S.p.a. per esserne tenuto indenne e manlevato in caso di condanna.

Si costituivano altresì i terzi chiamati chiedendo il rigetto delle domande ed aderendo alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, proposta dal Comune.

Acquisito il fascicolo dell'ATP, le parti venivano autorizzate a depositare le memorie ex art. 183 comma sesto indi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 18 gennaio 2017 ove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l'eccezione, formulata dal convenuto Comune, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.

Va infatti rilevato che pacificamente la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo rappresentante legale e si identifica con lo stesso sia sostanzialmente che processualmente, tenuto peraltro conto dell'intervenuta cessazione dell'attività della ditta all'epoca dell'introduzione del presente giudizio.

L'attrice è pertanto legittimata alla domanda giudiziale.

Ciò premesso si ritiene che la domanda attrice sia fondata nei limiti di seguito esposti.

A tale proposito vengono in considerazione le conclusioni dell'esperito Accertamento Tecnico Preventivo che appaiono logiche e congruamente motivate ed integralmente condivise da questo Tribunale.

Va chiarito che nessun pregio può essere accordato all'eccezione di non opponibilità al Comune delle risultanze dell'ATP sull'erroneo presupposto della mancata evocazione diretta del Comune ante causam da parte dell'odierna attrice.

Invero va rilevato che l'accertamento tecnico in cui il Comune è stato direttamente evocato da parte di Immobiliare Y (R.G. 10702/12) è stato riunito a quello instaurato dall'odierna attrice (R.G.37112/12) con formazione di un unico procedimento laddove le operazioni peritali sono state svolte nel contraddittorio di tutte le parti, Comune compreso, il quale ha partecipato ai lavori formulando altresì le relative osservazioni alle conclusioni del Ctu che indicano nel suddetto soggetto il responsabile degli allagamenti.

L'Accertamento Tecnico preventivo è pertanto opponibile al convenuto Comune di

Ciò premesso, con riferimento al merito, si rileva che il Ctu Geom. Monaco ha accertato che la causa degli allagamenti va ricercata "*in precipitazioni fuori dalla norma, esasperate da una fognatura pubblica sottodimensionata e da una non corretta regolamentazione delle acque di superficie*".

Nel corso delle operazioni il consulente ha infatti potuto verificare che la fognatura pubblica, a fronte della ricezione di acque da più vie pubbliche e dal piazzale antistante

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

la palazzina A del Condominio e dei relativi parcheggi, presenta un collettore di scarico di soli 26 cm di diametro laddove occorrerebbe un collettore pari ad almeno 40 cm di diametro (pag.15 ctu).

Si è inoltre rilevata la non corretta regolamentazione delle acque di superficie da parte del Comune che convogliava le acque meteoriche verso il piazzale del Condominio tramite una contropendenza.

Va poi considerata la particolare intensità della precipitazione del 27 maggio 2011, qualificata quale reale nubifragio, che ha evidenziato in modo solare l'assoluta insufficienza dell'opera di proprietà comunale.

A tale proposito appare priva di pregio l'invocazione dell'esimente del caso fortuito da parte del convenuto, tenuto conto della ripetitività degli allagamenti (tre in pochi mesi) che per ciò solo ne esclude l'imprevedibilità secondo la comune esperienza.

Non può tuttavia omettersi di rammentare che a tale condotta colpevole da parte del convenuto, quale custode dell'impianto fognario ex art. 2051 c.c., va aggiunta la condotta di omessa manutenzione delle parti comuni da parte del Condominio che non ha doverosamente ed accuratamente tenuto puliti i pozzetti di scarico di deflusso delle acque posizionati nel giardino condominiale così concorrendo, seppur in minima parte quantificabile in percentuale del 10%, al verificarsi degli allagamenti nei locali condotti in locazione dall'attrice.

Deve infatti ritenersi che al Comune ed al Condominio, quali soggetti ai quali incombe un effettivo onere di vigilanza collegato all'effettivo attuale potere fisico, governo o uso della cosa (la rete fognaria per il primo e gli impianti comuni per il secondo), spetti il dovere di badare a che da esse non derivi pregiudizio altrui.

Tale affermazione tuttavia rileva solo nei rapporti interni tra convenuto e terzo chiamato, posto che l'attrice non ha esplicitamente esteso il contraddittorio al Condominio, ribadendo peraltro nelle conclusioni la domanda di condanna nei soli confronti del Comune di .

Va pertanto accolta la domanda attrice nei confronti del Comune.

In punto di quantum si rileva che il Ctu ha quantificato i danni in complessivi € 15.430,00 per le merci e le attrezzature, stoviglie ed utensili di servizio, mentre ha escluso ogni valutazione per le derrate alimentari che non sono state neppure reperite in loco in quanto conferite alla discarica.

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

La destinazione d'uso dei locali interessati dagli allagamenti, esclude la possibilità di riconoscere all'attrice i pregiudizi subiti per gli articoli di abbigliamento ed arredi, come correttamente ha ritenuto il Ctu.

Tra i danni diretti l'attrice lamenta inoltre il danno derivante da inagibilità totale dei locali per 4 giorni e parziale per almeno 30 giorni.

Sul punto si osserva che dalla documentazione offerta in produzione da Immobiliare Europa (doc.13 e 14) si evince che l'attività commerciale dell'attrice non ha subito interruzioni di sorta posto che l'attrice ha continuato a svolgere l'attività detenendo i locali sino allo sfratto coattivo attraverso l'impiego della forza pubblica.

Nessun pregiudizio può essere pertanto riconosciuto a tale titolo.

L'attrice vanta inoltre i danni indirettamente patiti per la chiusura dell'esercizio commerciale e per i capitali investiti per la sua apertura.

La domanda non può essere accolta tenuto conto che i suddetti eventi non risultano affatto collegati causalmente agli allagamenti, ma appaiono riconducibili piuttosto alla condotta di inadempimento al pagamento dei canoni locatizi da parte dell'attrice stessa che, per tale motivo, è stata sfrattata per morosità dai locali come si evince dalla sentenza accertativa del predetto inadempimento (doc.13 Immobiliare).

Le suddette domande vanno pertanto respinte.

In conclusione la domanda attrice va accolta nei limiti di quanto accertato dal Ctu ed il Comune va condannato a corrispondere all'attrice la somma di complessivi € 15.430,00 oltre interessi legali dal 27 maggio 2011 al saldo.

In accoglimento della domanda di manleva del Comune di nei confronti della compagnia assicuratrice Assicurazioni S.p.a., quest'ultima è tenuta a manlevare il Comune fino a concorrenza del 90% di quanto lo stesso è tenuto a pagare all'attrice, dedotta la franchigia di polizza ed a Immobiliare in virtù della presente sentenza per capitale, interessi e spese.

Il Condominio La , responsabile degli allagamenti nella ridotta percentuale del 10%, in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto, è obbligato a tenere indenne il Comune di fino a concorrenza della suddetta percentuale di quanto esso è tenuto a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese in virtù della presente decisione.

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

Immobiliare Europa S.r.l., quale proprietaria dei locali detenuti in locazione dall'attrice, ha agito in via riconvenzionale contro il Comune ed il Condominio per i danni subiti in occasione degli allagamenti ed in particolare per il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei locali stessi, quantificati dal Ctu in complessivi € 29.848,87.

La domanda appare ammissibile in quanto connessa per identità di *causa petendi* alla domanda principale di risarcimento e va accolta avendo la parte documentato gli esborsi sostenuti.

Tenuto conto di quanto già osservato in punto di responsabilità il convenuto Comune di ed il terzo chiamato Condominio , vanno condannati nelle rispettive quote di responsabilità (rispettivamente al 90% ed al 10%) a corrispondere ad Immobiliare la somma suddetta oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.

Quanto alle spese di lite e di ATP esse si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario relativamente all'attrice stante l'ammissione della stessa al gratuito patrocinio e secondo il criterio della soccombenza tra le altre parti.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

Condanna il Comune di a corrispondere all'attrice, quale risarcimento dei danni patiti, la somma complessiva di € 15.430,00 oltre accessori come da motivazione e respinge ogni ulteriore domanda;

Condanna il Comune a rifondere le spese di lite liquidate in favore dell'Erario e pari ad € 6.715,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa;

Condanna il Comune convenuto fino a concorrenza del 90% e il Condominio La per il residuo 10% a corrispondere a Immobiliare . la somma di € 29.848,87 oltre accessori come da motivazione;

Condanna il Comune ed il Condominio, nelle percentuali di responsabilità di cui al capo precedente, a rifondere ad Immobiliare le spese di lite e di ATP pari a complessivi € 18.000,00 oltre accessori di legge Iva e Cpa;

Dichiara Assicurazioni S.p.a. tenuta a manlevare il Comune di fino a concorrenza del 90% di quanto lo stesso deve pagare all'attrice in virtù della presente sentenza per capitale, interessi e spese, nonché di quanto lo stesso è tenuto a pagare ad Immobiliare Europa per capitale, interessi e spese;

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff

Condanna Assicurazioni S.p.a. a rifondere al Comune le spese di lite liquidate in complessivi € 10.850,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa;

Condanna il Condominio terzo chiamato a tenere indenne il Comune di fino al concorrenza del 10% di quanto lo stesso è tenuto a pagare all'attrice in ragione della presente sentenza.

Milano 9 maggio 2017

Il Giudice
Dott.ssa A. Cassano Cicuto

dott.ssa A. Cassano Cicuto

Firmato Da: CASSANO CICUTO ADRIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0588 - Firmato Da: NOCILLA MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db1ff